



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA (RIVISTA), CON ALLEGATI, FATTA A ROTTERDAM IL 30 GENNAIO 2017

Art. 7 (Convenzione)

- Diritti dei coproduttori sull'opera cinematografica

1 Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore la proprietà congiunta dei diritti sulle proprietà tangibili e intangibili del film. Il contratto includerà una disposizione volta a garantire che il master del film (la prima versione completata) sia depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori e che sia loro accessibile. 2 Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore il diritto di accedere al materiale e al master del film per usarlo come supporto che consenta la riproduzione.

Versione in vigore dal 25 novembre 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

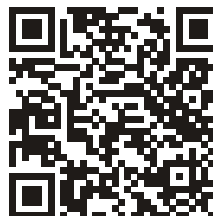
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017
Estremi	Legge 28 ottobre 2021, n. 169
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-169-2021/convenzione-art-7>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it